



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 14

1^a COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

38^a seduta: martedì 7 marzo 2023

Presidenza del presidente BALBONI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(303) *Stefania PUCCIARELLI. – Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani*

(424) *Valeria VALENTE e altri. – Istituzione della Commissione nazionale per la*

promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 303, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 424, e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 6
DELLA PORTA (FdI), relatore	3, 6
SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	6
VALENTE (PD-IDP)	5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLENZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(303) Stefania PUCCIARELLI. – *Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani*

(424) Valeria VALENTE e altri. – *Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 303, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 424, e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 303, sospesa nella seduta pomeridiana del 14 febbraio.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Della Porta.

DELLA PORTA, relatore. Signor Presidente, riferisco in primo luogo sulla proposta di legge n. 424, a prima firma della senatrice Valente, recante la proposta di istituire una Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali.

Il disegno di legge suddetto si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 rinvia nei cosiddetti « principi di Parigi », adottati dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, i criteri a cui l'Italia è tenuta a conformarsi in materia di diritti fondamentali della persona, come riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto internazionale consuetudinario e dai Trattati.

I successivi commi precisano le modalità di composizione della Commissione, qualificata come un organo collegiale dotato di indipendenza di giudizio e di piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria. In particolare, il comma 2 attiene alla nomina di un presidente e di quattro membri, selezionati tra soggetti che vantino una comprovata esperienza pluriennale in tema di diritti umani, oltre che un'altissima levatura morale, con l'espressa previsione di escludere, invece, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, i titolari di cariche politiche elettive, nonché i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, al precipuo scopo di preservare l'integrità e la trasparenza dell'organismo.

Il comma 4 contempla la procedura di reclutamento dei componenti: si propone che i quattro membri siano eletti rispettivamente due dal Se-

nato e due dalla Camera dei deputati, a maggioranza dei due terzi dei componenti, in seguito alla valutazione dei *curriculum* dei candidati e all'audizione pubblica degli stessi. Il presidente della Commissione, invece, è nominato, previa audizione pubblica, con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Si propone, altresì, che la prima nomina dei componenti della Commissione abbia luogo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La durata dell'incarico del Presidente e dei quattro membri è pari a cinque anni non rinnovabili. Si prevede, per tutta la durata dell'incarico, il regime di incompatibilità rispetto ad altre cariche elettive, incarichi di Governo o altri uffici pubblici. Qualora si tratti di professori universitari di ruolo, se ne dispone la collocazione in aspettativa senza assegni.

Ai sensi del comma 7, viene riconosciuta ai componenti della Commissione un'indennità di funzione, determinata ai sensi della legge n. 244 del 2007 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 2010.

L'articolo 2 reca l'elenco dei compiti conferiti alla Commissione, quali: il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia e la valutazione delle segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti, in particolare dei soggetti detenuti e dei richiedenti asilo. A tal fine, si autorizza la Commissione a prendere visione, previo consenso dell'interessato, del fascicolo processuale delle persone detenute, nonché ad accedere alle strutture ospitanti i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, come istituti penitenziari ed ospedali psichiatrici, ovvero alle comunità e ai centri di accoglienza per i rifugiati ivi trattenuti.

Tra gli altri compiti, si segnalano: il potere – previsto dalla lettera *d)* – di formulare pareri, raccomandazioni e proposte, destinati al Governo e al Parlamento, con riferimento a provvedimenti legislativi o regolamentari sulle questioni inerenti ai diritti umani, nonché quello di sollecitare la ratifica di accordi internazionali in materia, tenendo conto altresì degli adempimenti governativi necessari a ottemperare alle pronunce emesse dalla Corte EDU nei confronti dello Stato italiano.

Le lettere *e)* ed *f)* favoriscono, invece, l'attività di sensibilizzazione sulla materia dei diritti fondamentali, sia dei cittadini con campagne pubbliche, sia degli studenti all'interno delle scuole. La Commissione è onerata, in base alla lettera *g)*, di trasmettere una relazione annuale alle Camere, comprensiva del proprio bilancio.

L'articolo 3 dispone in ordine alla struttura interna della Commissione, demandata dal comma 3 ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Quanto all'espletamento delle attività iniziali, l'organismo in parola è autorizzato ad avvalersi, per un periodo non superiore a dodici mesi, del personale tecnico e amministrativo selezionato fra i dipendenti della pubblica amministrazione, collocato in posizione di fuori ruolo. Ferma restando l'equiparazione, a ogni effetto di legge, del servizio prestato presso la Commissione a quello prestato nell'amministra-

zione di provenienza, il personale fuori ruolo risponde del proprio operato esclusivamente alla Commissione.

Ai sensi del comma 4, il rendiconto della gestione finanziaria della Commissione è soggetto al controllo della Corte dei conti.

Gli articoli 4 e 5 dispongono in ordine alle risorse finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 1.735.150 a partire dall'anno 2023, demandando l'individuazione delle modalità di utilizzo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In conclusione, signor Presidente, ritengo che non si possa riscontrare una completa affinità di materia con il disegno di legge n. 303. Mentre con il disegno di legge n. 424 si integrano i poteri di un'autorità già esistente (il Garante della *privacy*) attribuendole un'ulteriore incombenza, il disegno di legge n. 303 sembra che intenda creare un'altra figura.

Mi rimetto pertanto alla Commissione per la valutazione sulla possibile congiunzione dei due provvedimenti.

VALENTE (*PD-IDP*). Signor Presidente, le soluzioni che si propongono sono diverse, ma credo che l'obiettivo che il testo a mia prima firma e il disegno di legge n. 303 perseguono sia comune ed è il bene giuridico che vogliamo tutelare, ossia la promozione e la tutela dei diritti umani. Se il disegno di legge n. 303 individua come strumento l'assegnazione dei suddetti compiti al Garante della *privacy*, il disegno di legge n. 424 istituisce un'apposita Commissione nazionale. Da questo punto di vista, cambia solo la modalità con cui si intendono tutelare i diritti umani.

PRESIDENTE. Mi sembra che la senatrice Valente abbia ragione. La differenza riguarda lo strumento, mentre i due provvedimenti sono affini quanto all'oggetto, poiché riconoscono entrambi la necessità di disciplinare la tutela dei diritti umani. Sull'argomento vi sono differenti orientamenti riguardo alle modalità per conseguire l'obiettivo, ma su questo tema potrà svolgersi un approfondito dibattito. Non c'è dubbio che tra i due disegni di legge vi sia affinità.

VALENTE (*PD-IDP*). Signor Presidente, faccio presente che, se venisse prescelta la soluzione proposta dal disegno di legge n. 303, il provvedimento a mia prima firma sarebbe eventualmente assorbito. Da ciò deriva che i due provvedimenti siano connessi. In caso di mancata congiunzione, invece, si determinerebbe un'inopportuna sovrapposizione tra i due provvedimenti, che seguirebbero ciascuno un proprio *iter*.

PRESIDENTE. Penso che la nostra Commissione, su un tema così delicato, si debba interrogare anche sullo strumento più indicato per per-

seguire l'obiettivo. Sarebbe pertanto opportuno esaminarli congiuntamente.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, avendo i due provvedimenti un oggetto comune, l'abbinamento sarebbe opportuno, pertanto concordo con lei. La Commissione potrà eventualmente convergere su un testo unificato o, in mancanza di un'intesa, adottare un testo base da modificare successivamente nella fase emendativa.

DELLA PORTA, *relatore*. Signor Presidente, il mio intento era quello di sviluppare delle valutazioni in questa sede e ne prendo atto. Aderisco pertanto alla sua proposta di esaminare congiuntamente i disegni di legge in titolo.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ricordo che è ancora in attesa di assegnazione il disegno di legge n. 505 (Disposizioni per l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani), a prima firma della senatrice Dolores Bevilacqua.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,40.

